

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede legale in Palermo, Piazza Nicola Leotta, 4 - P. IVA 05841770828 rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda, dott. Giovanni Migliore, domiciliato per la carica presso l'ARNAS, (di seguito denominata "Azienda Ospedaliera")

E

La Casa di Cure Triolo Zancla S.p.A., con sede in Palermo, Piazza Fonderia n.23, C.F. e P. IVA 03599540824, rappresentata dal dott. Luigi Triolo, nella qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la stessa Casa di Cure (di seguito denominata Casa di Cure)

PREMESSO

- Che la Casa di Cure ha richiesto all'Azienda Ospedaliera la stipula di una convenzione, finalizzata a garantire la continuità assistenziale dei neonati dell'U.O. di neonatologia della Casa di Cure, come previsto dal D.A. 2/12/11, secondo il modello hub e spoke,
- Che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dell'U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. in data 30 dicembre 2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L' Azienda Ospedaliera concede alla Casa di Cure la disponibilità ad accogliere i neonati con eventuali complicazioni, o per continuità assistenziale presso strutture di II livello, trattati presso la medesima Casa di Cure;

Art. 2 - In casi di ricovero in emergenza dei neonati, il Responsabile Sanitario della Casa di Cure è tenuto ad osservare le modalità organizzative definite dalla Direzione dell'U.O.C. di Neonatologia e T.I.N., meglio specificate nell'allegato A alla presente convenzione;

Art. 3 -- In caso di ricovero, in emergenza dei neonati il Responsabile Sanitario della Casa di Cure si impegna a fornire tutte le informazioni cliniche relative al neonato ricoverato;

Art. 4 - La remunerazione per le prestazioni effettuate dall'Azienda segue le procedure di finanziamento regionale del SSN;

Art. 5 - Il Legale Rappresentante della Casa di Cure si impegna a comunicare, con tempestività, le variazioni relative all'assetto societario, alla sede ed all'eventuale cessazione dell'attività;

Art. 6 – La presente convenzione produrrà effetti dalla data di sottoscrizione e per tre anni.

Per la Casa di Cure Triolo Zancla S.p.A.

Il Presidente
Dott. Luigi Triolo

Per l'Azienda Ospedaliera
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore

ALLEGATO "A" della convenzione per la continuità assistenziale dei neonati

TRA

**l'UOC di Neonatologia e TIN dell' ARNAS Civico e Casa di Cure Triolo Zanca
S.p.A.**

**PROTOCOLLO PER LE FASI DI AMMISSIONE, CURA E DIMISSIONE DEI NEONATI
CON EVENTUALI COMPLICAZIONI**

Con riferimento alla convenzione stipulata tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli e la Casa di Cure Triolo Zanca S.p.A., sita in Palermo, Piazza Fonderia n.23, si precisa, di seguito, il percorso di accesso presso l'Azienda Ospedaliera per eventuali "emergenze cliniche" a carico dei nati presso il centro nascita della Casa di Cure Triolo Zanca S.p.A.:

- a) l'utente, neonato, potrà essere ricoverato solo dopo verificata disponibilità del posto letto. Ove tale disponibilità non vi fosse presso codesta Azienda ospedaliera sarà competenza del SUES 118 reperire il posto letto;
- b) l'utente, neonato, sarà trasportato, tramite il Servizio Trasporto Emergenza Neonatale - STEN con il personale e le attrezzature previste dal D.A. 02/12/2011; se il neonato da trasferire non rientra nei requisiti per l'attivazione dello STEN, sarà trasferito con ambulanza del 118, con personale medico neonatologo e culletta termica da trasporto dotata di adeguato carrello, della Casa di Cure; *"qualora l'ambulanza dell'Emergenza-Urgenza 118 sia impossibilitata ad intervenire nei tempi, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida 118"*, sarà cura della Clinica richiedente, provvedere con il mezzo proprio e con proprio personale;
- c) L'utente, neonato, proveniente dalla Casa di Cure accederà direttamente presso la U.O.C. di Neonatologia e TIN, munito di scheda clinica da cui risultino i seguenti dati:
 - dati anamnestici, che riguardino in particolare l'anamnesi ostetrica sia remota che prossima, modalità del parto, data e orario della nascita;
 - screening materno per Streptococco Agalactiae, se effettuato o meno e relativo esito, screening materno per Epatite B e relativo stato immunitario, eventuali farmaci somministrati alla madre del propositus;
 - indice di APGAR al 1° e 5° minuto, eventuali procedure rianimatorie eseguite, se è stata effettuata profilassi anti emorragica e oculare;
 - sintomi di allarme che hanno determinato il trasferimento e qualunque informazione che possa essere utile per l'immediata assistenza;
 - tutti i neonati, in attesa di essere trasferiti, vengono stabilizzati secondo protocolli condivisi, tra l'U.O. di Neonatologia della Casa di Cure e l'UOC

di Neonatologia e TIN ricevente, per garantire la qualità dell'assistenza neonatale;

d) l'utente, neonato, terminato il periodo di degenza, sarà dimesso con relativa dettagliata relazione; è possibile che l'UOC dell'Azienda richieda che il neonato sia ritrasferito presso l'UO di neonatologia della Casa di Cure, che si impegna a garantire il back transport.

Palermo, li 13 GEN. 2016

13 GEN. 2016

